

Ravvedimento operoso

Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall'**art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997** (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'**articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662**) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto.

Il ravvedimento operoso è **utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata** e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all'imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.

Le **tipologie di ravvedimento applicabili ex lege** sono le seguenti:

- **Entro 14 giorni** dall'omesso versamento: sanzione allo 0,1% per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Tra i 15 ed i 30 giorni** dall'omesso versamento: sanzione pari all'1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno:** sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
- **Dai 91 ai 364 giorni** di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, **quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore:** sanzione pari al 4,29% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;
- **Oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, **quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore:** sanzione pari al 5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

Il calcolo degli interessi

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo. Di seguito il valore fissato dai decreti del ministero dell'Economia e delle Finanze:

- dal 1° gennaio 2020: 0,05% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2019, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.293 del 14/12/2018)
- dal 1° gennaio 2019: 0,8% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 12 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2018)
- Dal 1° gennaio 2018: 0,3 (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2017)
- Dal 1° gennaio 2017: 0,1% (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016)

Modalità di versamento

Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell'Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta».

Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i **codici per i versamenti ordinari**.